

Statuto

SIGHT SAVERS International - Italia

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 (denominazione)

1.1 E' costituita col nome di Sight Savers International - Italia (di seguito, SSII o l'Associazione) una associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apertistica che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di assistenza sociale, socio-sanitaria, di beneficenza, istruzione e formazione a beneficio di soggetti non vedenti in paesi in via di sviluppo.

Sussistendo i requisiti di legge, SSII utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 SSII è un'emanaazione di Sight Savers International - UK (di seguito, SSIUK), organizzazione di diritto inglese senza scopo di lucro fondata nel 1950 da Sir John Wilson, attiva sin da tale data nella prevenzione e nella cura della cecità nei paesi in via di sviluppo. SSII condivide i medesimi ideali e persegue le medesime finalità di SSIUK.

Art. 2 (sede)

L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Dante 9 e potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio dell'attività statutaria su tutto il territorio italiano.

Art. 3 (durata e scioglimento anticipato)

3.1 L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, osservando le modalità del presente Statuto.

3.2 Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio si riveli insufficiente al perseguimento dei fini statutari. Nell'eventualità del verificarsi di una causa di scioglimento legale o statutaria, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

3.3 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, stabilire le modalità della liquidazione e prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di pubblica utilità, ivi inclusa SSIUK, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo che una diversa destinazione sia imposta dalla legge.

Titolo II - Finalità dell'Associazione

Art. 4 (finalità)

4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgi-

mento di assistenza sociale, socio-sanitaria, di beneficenza, istruzione e formazione a beneficio di soggetti non vedenti in paesi in via di sviluppo.

4.2 In particolare, le finalità dell'Associazione sono la promozione di misure per la prevenzione e la cura della cecità e l'educazione, la riabilitazione, l'esercitazione e l'occupazione di soggetti non vedenti in paesi in via di sviluppo, oltre alla promozione della collaborazione fra organizzazioni aventi finalità istituzionali identiche o simili a quelle di SSII, ivi inclusa SSIUK. SSII non svolgerà attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 (strumenti)

5.1 SSII utilizza in Italia ed all'estero tutti gli strumenti che si rendano necessari o che siano opportuni per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4; in particolare, può:

- raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle proprie attività, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni e le contribuzioni da persone fisiche o giuridiche pubbliche e private od enti in genere, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;
- gestire le riserve finanziarie non immediatamente necessarie

rie al perseguitamento delle finalità statutarie, anche median-
te investimenti in valori mobiliari;

- acquistare, prendere in locazione o leasing, costruire,
mantenere e ristrutturare immobili, nonchè acquisire diritti
reali su di essi;

- programmare, sviluppare, finanziare o eseguire programmi,
progetti, studi e ricerche nel campo della prevenzione e cura
della cecità e/o nel campo dell'educazione, riabilitazione,
esercitazione ed occupazione di soggetti non vedenti in paesi
in via di sviluppo;

- collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, altre organi-
zazioni internazionali governative e non, enti, associazioni,
istituzioni o quanti altri perseguano gli stessi fini di
SSII, ed in particolare collaborare con SSIUK, per il perse-
guimento in comune delle finalità di SSII come previste nel
presente Statuto;

- costituire sezioni territoriali, allocare risorse presso
queste ultime e perseguiere e sviluppare per il tramite di
queste le finalità statutarie di SSII;

- organizzare corsi di formazione non solo professionali per
la prevenzione e cura della cecità e/o per l'educazione, ria-
bilitazione, esercitazione ed occupazione di soggetti non ve-
denti;

- svolgere attività di comunicazione, promozione e sensibi-
lizzazione delle finalità ed attività di SSII.

5.2 I fondi raccolti da SSII ed ogni altra riserva finanziaria di SSII, a qualunque titolo ottenuta, i quali siano destinati al perseguitamento delle finalità di SSII nei paesi in via di sviluppo in conformità con quanto previsto dal presente statuto, possono essere elargiti gratuitamente a SSIUK, affinchè quest'ultima provveda, con mezzi propri, ad utilizzarli direttamente per la realizzazione di programmi di utilità sociale nel rispetto delle finalità di SSII.

Titolo III - I soci

Art. 6 (Ammisione - Categorie di soci)

6.1 Il numero dei Soci è illimitato. Coloro che condividono le finalità di SSII possono diventarne Soci e portare il proprio contributo, secondo le disponibilità e capacità di ciascuno, alle attività svolte da SSII.

6.2 Le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, possono diventare Soci dell'Associazione con diritto ad un solo voto in Assemblea.

6.3 La qualità di Socio si acquista, dietro presentazione di apposita domanda scritta, a seguito di provvedimento di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. E' necessario, per assumere la qualità di Socio, non avere interessi in contrasto con quelli dell'Associazione.

Art. 7 (diritti ed obblighi dei soci)

7.1 Ogni Socio maggiorenne può essere eletto alle cariche associative ed ha il diritto di voto nell'Assemblea, segnata-

mente, per eleggere gli organi dell'Associazione, approvare e modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed eventuali regolamenti, approvare i bilanci ed i rendiconti. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione. La qualità di Socio non è trasmissibile a terzi per atto fra vivi o per causa di morte.

7.2 L'adesione all'Associazione in qualità di Socio è a tempo indeterminato.

7.3 Ciascun Socio ha facoltà di recedere dal rapporto associativo in qualunque tempo dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di SSII. Il recesso ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima di tale scadenza. Altrimenti ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare successivo, in relazione al quale il Socio recedente è tenuto a versare la relativa quota associativa.

7.4 Il Socio è tenuto a versare la quota associativa annuale minima entro il 31 dicembre di ciascun anno, compreso l'anno in cui ha aderito all'Associazione. Al mancato versamento entro il suddetto termine seguirà un invito formale a regolarizzare il pagamento della quota associativa entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento dell'invito.

Il Socio in mora con il pagamento della quota associativa non può esercitare il diritto di voto in Assemblea. Il mancato adempimento all'invito a versare la quota associativa annuale

nel termine ivi espressamente indicato comporta la decadenza

automatica dalla qualità di Socio.

7.5 Il Socio deve tenere un comportamento consono alle finalità di SSII. Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità di SSII o comunque gravemente lesivo dell'immagine di SSII può essere escluso dall'Associazione.

7.6 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

7.7 L'attività di Socio non da diritto ad alcun compenso o retribuzione. L'esercizio della facoltà di recesso od il provvedimento di esclusione non fanno sorgere alcun diritto a ripetere quanto versato a titolo di quota associativa, né fanno sorgere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV - Gli organi dell'Associazione

Art. 8 (indicazione degli Organi)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Revisore dei Conti.

Capo I - L'Assemblea

Art. 9 (l'Assemblea)

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Ogni Socio, persona fisica o giuridica, dispone di un solo

voto.

Art. 10 (funzioni)

10.1 L'Assemblea ordinaria:

- ratifica i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio;
- approva il bilancio annuale od il rendiconto e l'eventuale relazione del Presidente;
- nomina i Membri del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero;
- nomina il Revisore dei Conti;
- delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;
- delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

10.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo, sul trasferimento della sede dell'Associazione, sullo scioglimento di essa e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Art. 11 (convocazione dell'Assemblea)

11.1 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi al termine di ciascun anno solare per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

11.2 L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della

data fissata mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) inviata a ciascun Socio contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata se ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

11.3 L'Assemblea può tenersi in Italia od all'estero, purchè in Paesi della C.E. L'Assemblea può altresì tenersi a mezzo teleconferenza o videoconferenza o mediante consultazione scritta, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 12 (funzionamento dell'Assemblea).

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente od, in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. Chi presiede l'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario per la redazione del verbale di Assemblea. I verbali dell'Assemblea devono essere conservati in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta di chi presiede l'Assemblea e del Segretario di turno.

12.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se, in prima convocazione, è presente almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

12.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

12.4 E' ammesso il voto per delega.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 13 (composizione, durata, funzionamento)

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Membri variabile, a discrezione dell'Assemblea, fra 3 e 5, scelti fra i Soci maggiorenni di SSII se persone fisiche o fra i legali rappresentanti dei Soci se persone giuridiche.

13.2 I Membri vengono nominati la prima volta dall'Atto Costitutivo. Successivamente i Membri sono nominati dall'Assemblea tra una rosa di candidati proposta dal Consiglio Direttivo. Ciascun Socio o legale rappresentante di Soci che siano persone giuridiche può proporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo per iscritto, senza con ciò vincolare il Consiglio Direttivo nella scelta della rosa dei candidati.

13.3 I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Ogni Membro del Consiglio Direttivo non può durare in carica per più di tre mandati consecutivi.

13.4 La carica di Membro del Consiglio Direttivo non da diritto ad alcun compenso o retribuzione.

13.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte per ogni anno solare su convocazione del Presidente mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) inviata a ciascun Membro. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in Italia, all'estero purchè in Europa. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza o consultazione scritta, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

13.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio deve essere presente la maggioranza dei Membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

13.7 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione,. Ove decada oltre la metà dei Membri del Consiglio, i Membri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina dei Membri necessari.

Art. 14 (funzioni)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi dell'Asso-

ciazione che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservate ad altri Organi. In particolare il Consiglio:

- elegge fra i propri Membri il Presidente ed il Vicepresidente;
- propone una rosa di candidati per le nomine dei Membri da parte dell'Assemblea;
- determina la politica ed i criteri della comunicazione e promozione dell'attività e delle finalità dell'Associazione, della raccolta di fondi e della loro destinazione, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;
- tiene i rapporti con le organizzazioni nazionali ed internazionali e con gli enti, associazioni ed istituzioni con i quali SSII collabora od intende collaborare;
- elabora gli eventuali regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea secondo le modalità prescritte dal presente Statuto;
- stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- stabilisce le categorie dei Soci e la quota associativa minima nonchè l'entità di eventuali contributi;
- accetta e destina donazioni, lasciti, eredità ed altri avanzi di gestione;
- delibera sugli acquisti e vendite di immobili e valori mobiliari;
- redige il bilancio ed il rendiconto annuale.

Capo III - Il Presidente ed il Vicepresidente

Art. 15 (nomina, durata, funzioni)

15.1 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, i quali sono pure, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente di SSII.

15.2 Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per un triennio, salvo cessazione della carica di Membro del Consiglio Direttivo.

15.3 La carica di Presidente o Vicepresidente non da diritto ad alcun compenso o retribuzione.

15.4 Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio e di fronte ai terzi dell'Associazione. Il Presidente:

- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

- svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo;

- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo.

15.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vicepresidente.

Capo IV

Art. 16 (il Revisore dei Conti)

16.1 Il Revisore dei Conti è una persona fisica od una società iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

16.2 Il Revisore dei Conti è nominato per la prima volta dall'Atto Costitutivo. Successivamente, viene nominato dall'Assemblea, la quale ne determina anche il compenso. Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte.

16.3 Il Revisore dei Conti provvede al controllo della regolare tenuta della contabilità secondo le norme previste dal Codice Civile per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Titolo V - Le risorse economiche

Art. 17 (indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- donazioni e lasciti;

- proventi derivanti dalla raccolta di fondi e dalle attività connesse;

- proventi derivanti dall'amministrazione di beni immobili e mobili;

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;

- ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività dell'Associazione o da attività connesse.

Art. 18 (patrimonio ed avanzi di gestione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di essa. Gli avanzi di gestione sono de-

stinati ai soli scopi statutariamente previsti, con esplicito divieto di distribuzione a Soci od a terzi. Eventuali avanzi di gestione possono essere reinvestiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento ritenute opportune dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 (divieto di distribuzione degli utili)

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, fondi beni o servizi ai Soci ed a coloro i quali a qualunque titolo operano per o nell'Associazione.

Art. 20 (esercizio finanziario)

20.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio od il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

20.2 Il bilancio od il rendiconto annuale devono essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.